

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2019

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso del Delta del Po» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009. (20A00199)

(GU n.9 del 13-1-2020)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1078/2009 della Commissione del 10 novembre 2009 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»;

Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 2184/2019 della Commissione del 16 dicembre 2019, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Riso del Delta del Po», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 2184/2019 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 330 del 20 dicembre 2019.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 24 dicembre 2019

Il dirigente: Polizzi
Allegato

Disciplinare di produzione della
Indicazione geografica protetta
«Riso del Delta del Po»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» e' riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varietà Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope.

Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e può essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente.

Il «Riso del Delta del Po» - I.G.P. deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:

	Consistenza kg/cm ²	Proteine % sulla sostanza secca
Verietà'	NON inferiore a	NON inferiore a
Arborio, Volano, Telemaco	0,65	6,60
Baldo, Cammeo	0,60	6,60
Carnaroli, Karnak, Caravaggio, Keope	0,85	6,60

Tali caratteristiche devono essere determinate prima della trasformazione industriale, su campioni di risone secco rappresentativi dell'intero quantitativo aziendale.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della Pianura Padana fra la Regione Veneto e l'Emilia Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonché dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione.

In particolare nel Veneto il «Riso del Delta del Po» viene coltivato, in provincia di Rovigo nei Comuni di Ariano nel Polesine,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia Romagna tale produzione concerne la provincia di Ferrara nei Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra.

L'area e' delimitata ad est dal Mare Adriatico a nord dal fiume Adige e a sud dal canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

L'origine del prodotto e' comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 5.

Metodo di produzione

Lavorazioni del terreno

Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacita' drenante e dotati di elevata fertilita' minerale.

Dovra' essere eseguita un'aratura a profondita' di 25-30 cm, seguita almeno da una erpicatura, sono tuttavia, ammesse in alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la preparazione di un adeguato letto di semina. Successivamente il terreno dovra' essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque.

Analisi dei terreni

Le aziende che producono «Riso del Delta del Po» devono eseguire almeno ogni cinque anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda, un corretto piano di concimazione secondo le effettive necessita'. Le quantita' di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni».

Concimazioni

I terreni sono dotati di elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonche', nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende e' importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale, comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali:

+-----+-----+

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Azoto (N)	160 kg/ha
Fosforo (P2O5)	100 kg/ha
Potassio (K2O)	100 kg/ha

Per quanto concerne la modalita' di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico.

Rotazione colturale

La risaia non puo' insistere sullo stesso terreno per piu' di otto anni, dopodiche' dovra' entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso.

Semina

E' necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantita' massima di seme utilizzabile per ettaro e' di 300 kg. La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra' immediatamente venir sommerso di acqua.

Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti

La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidita' relativa, consente di mantenere la pianta piu' asciutta e di conseguenza piu' sana.

E' ammessa la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia).

La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potra' avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonche' con eventuali asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione per l'eliminazione dei fitofagi.

Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali e' obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo.

A parita' di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore.

Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione

Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:

Varieta'	Tonnellate/Ha
Arborio	7,5
Baldo	8,0
Cammeo	8,5
Carnaroli	6,5

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Telemaco	8,5
Karnak	8,5
Volano	8,0
Caravaggio	8,5
Keope	8,5

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL.

L'umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14%.

La trasformazione industriale da risone a riso (sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all'interno del territorio dell'IGP e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2. La particolarità della zona di produzione permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del «Riso del Delta del Po» tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3.

Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinità elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidità particolare.

I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilità minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco.

Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidità relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una piovosità generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta più asciutta e più sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi più resistente alle malattie, con

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

cariossidi ben nutrite ed una granello bianca e senza vaiolatura.

La reputazione di cui gode il «Riso del Delta del Po» e' indiscutibilmente presente ed e' legata alla combinazione dei fattori produttivi nell'area di produzione. Il prodotto e' gia' noto ed apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico, e come tale da essi riconosciuto sul mercato.

Il «Riso del Delta del Po» compare nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali come da decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000 attestando quindi che il «Riso del Delta del Po» ha «metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni».

Dal 1968 e' attivo presso Codigoro (Fe) un ufficio tecnico dell'Ente nazionale risi. Sono stati pubblicati su riviste specializzate ed in particolare su «Il risicoltore», organo di stampa dell'Ente nazionale risi, molteplici articoli sulle peculiari caratteristiche di qualita' relative al riso prodotto in quest'area.

Operano da anni aziende agricole singole o associate che commercializzano il riso prodotto utilizzando la dicitura «Riso del Delta del Po».

Il «Riso del Delta del Po» compare nella storia del delta negli anni. Molte delle manifestazioni locali (fiere, sagre, manifestazioni sportive) hanno e hanno avuto quale protagonista il «Riso del Delta del Po», a titolo di esempio si ricorda le «Giornate del Riso» a Jolanda di Savoia (FE).

Le prime testimonianze sulla coltivazione del riso risalgono al 1495 ulteriori molteplici riscontri sulle superfici investite a risaia si sono avuti durante le bonifiche attuate dalle famiglie veneziane nel '700 (prima Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier poi Sullam, Piavenna e Lattis) fino ai 4000 ettari attestati nel 1850.

Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella Pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiche' questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni.

La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione culturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva percio' importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salini da destinare poi alla rotazione culturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e da' la possibilita' di coltivare il riso solo «per valli ed altri luoghi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura».

Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni.

Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta.

In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'autorita' preposta alla verifica del disciplinare di produzione e' L'Ente nazionale risi, via San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI) tel. +39 02/88551111 - fax +39 02/861372, e-mail: info@enterisi.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno.

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire:

1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);

2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 x 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovra' essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovra' essere indicato la varieta' in purezza di cui all'art. 2 e cioe' Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente;

3) il simbolo I.G.P dell'Unione europea.

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e' composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone 1205 C) di colore verde (Pantone 557 C). All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla meta' superiore e «Indicazione Geografica Protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (Pantone 557 C). Entrambe le scritte hanno carattere Century Gothic Grassetto.

Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557 C), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

(Pantone 1205 C), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (Pantone 117 C).

Di seguito i codici dei colori:

Pantone Solid Coated:

panna: 1205 C

verde: 557 C

giallo: 117 C

Quadricromia CMYK:

panna: C0 M3 Y43 K0

verde: C48 M4 Y35 K10

giallo: C7 M28 Y100 K12

Parte di provvedimento in formato grafico